DISPOSIZIONI PENALI E DISCIPLINARI RELATIVE AI MOBILITATI CIVILI

Art. 2

Impedimento od ostacolo al funzionamento di enti civilmente mobilitati

Il mobilitato civile che, al fine di turbare l'organizzazione o il funzionamento di una pubblica amministrazione, di enti, servizi o aziende civilmente mobilitati, ai quali sia addetto, impedisce od ostacola, in qualsiasi modo, il regolare andamento del servizio, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione da due a otto anni.

Versione in vigore dal 1 marzo 1942, non più in vigore dal 18 gennaio 1943 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni penali e disciplinari relative ai mobilitati civili
Estremi	Legge 16 dicembre 1941, n. 1611
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-penali-e-disciplinari-relative-ai-mobilitati-civili/art-2-impedimento-od-ostacolo-al-funzionamento-di-enti-civilmente-mobilitati/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it